



# **COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**

*Provincia di Catanzaro*

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## **Determinazione del Responsabile Area Tecnica**

**N. 78 del 30/11/2016**

### **Progressivo Generale Area Tecnica**

Responsabile dell'Area :

**Oggetto:**

**esecuzione della delibera di giunta comunale n. 86 del 16/09 /2016**

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**Premesso:**

- che il Comune di Soveria Mannelli risulta beneficiario di contributi erogati dalla Regione Calabria a valere sul POR FESR 2007-2013, per realizzare due interventi denominati rispettivamente “Officina della Cultura e della Creatività del Reventino”, nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Locale “Sistemi Produttivi Locali” linea di intervento 8.2.1.6. e “Digital Library del Reventino”, nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Locale “Sistemi Turistici Locali”, - linea d’intervento 5.3.2.1.;
- che le predette operazioni, sebbene imputate su differenti linee di intervento del previgente POR Calabria, fanno parte di un unico progetto integrato di sviluppo, da sperimentarsi nell’area del Reventino, coinciso, nella prima fase, con la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di spazi comunali ubicati sotto piazza Bonini, nei quali è stata ricavata una nuova struttura pubblica denominata “Officina della Cultura e della Creatività del Reventino”, mentre, all’interno di quest’ultima, trova oggi sede la “Digital Library del Reventino”;
- che la prima fase sopra richiamata risulta formalmente conclusa, essendo entrambi gli interventi completati, collaudati e rendicontati presso i competenti dipartimenti della Regione Calabria;
- che la seconda fase, finalizzata alla gestione, alla manutenzione ed alla realizzazione delle attività dell’Officina della Cultura e della Creatività e della Digital Library del Reventino, previa espletamento di procedura di gara gestita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) convenzionata tra Soveria Mannelli e Lamezia Terme, è tuttora ancorata all’indicazione, da parte del Comune di Soveria Mannelli, dei soggetti componenti la commissione giudicatrice, giuste note inviate dalla CUC con prot. n. 3283 del 15/06/2016, prot. n. 3632 del 30/06/2016 e prot. n. 67804 del 29/09/2016;

**Dato atto:**

- che il provvedimento di primo grado che ha attivato il procedimento per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Officina della Cultura e della Creatività e della Digital Library del Reventino coincide con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 8 febbraio 2016, mediante la quale l’Amministrazione precedente ha approvato il capitolato speciale d’appalto (o disciplinare d’oneri) predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed ha incaricato il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’indizione della gara da gestire presso la Centrale Unica di Committenza in convenzione tra i Comuni di Soveria Mannelli e Lamezia Terme;
- che in esecuzione della delibera di giunta n. 13 dell’8 febbraio 2016, il responsabile pro tempore dell’Area Tecnica, con determina n. 15 del 29 febbraio 2016, ha proceduto alla predisposizione degli atti di gestione conseguenti, che si sostanziano con l’indizione della gara di appalto e con l’approvazione del relativo bando predisposto dall’ufficio della CUC di Lamezia Terme-Soveria Mannelli;
- che con delibera n. 67 del 27 luglio 2016, l’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, subentrata a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, ha inteso intervenire sulla procedura di gara azionata, richiedendo preliminarmente un parere legale scritto all’Avv. Alfredo Gualtieri del Foro di Catanzaro, in ordine alla possibilità di riformare il procedimento e revocare in autotutela la procedura di gara di che trattasi sulla scorta delle seguenti possibili criticità rilevate nel bando:

1. una concessione per 9 anni + eventuali 9 anni e non per 5 anni come l'idea di gestione iniziale prevedeva;
  2. a carico del Comune le spese del riscaldamento e le spese di allaccio e costo dell'energia elettrica che potrebbero essere stimate in circa 8.000/9.000 euro annue;
  3. una base di prezzo per l'offerta economica di soli 2.400 euro annui;
  4. nessuna riserva d'uso dei locali per il Comune;
- che con delibera n. 86 del 16 settembre 2016, la Giunta Comunale di Soveria Mannelli ha inteso recepire il parere legale formulato dal professionista interpellato, addivenendo alla determinazione di procedere alla revoca del bando di gara per le ragioni esplicitate nel parere medesimo e di seguito pedissequamente riportate:
    - A. la gara d'appalto in essere non garantisce una sicura economicità di gestione per il Comune di Soveria Mannelli, dal momento che, a fronte di spese di riscaldamento ed energia elettrica a carico dell'ente (come da bando) non corrisponde un'entrata equivalente; per cui il Comune, oltre ad affidare in comodato i locali, gli arredi e le attrezzature hardware e software necessari al funzionamento della struttura (senza neanche mantenere la possibilità di un utilizzo residuo), corre anche il rischio di sostenere ulteriori costi che non trovino copertura nell'offerta economica dell'affidatario del servizio;
    - B. dal Piano di gestione predisposto dall'Ente, peraltro, nell'analisi dei flussi finanziari non c'è una previsione di utili tale da giustificare un canone così limitato o le spese a carico dello stesso Ente (per lo meno a partire dal terzo anno);
    - C. non trova giustificazione la durata novennale dell'appalto (con possibilità di proroga di eguale durata) anche con riguardo ai contenuti della Direttiva Ce 2014/23 (art. 18, comma 2), non ricorrendo, nel caso in questione, neppure la necessità di allungare i tempi oltre i canonici cinque anni "atteso che l'analisi dei flussi finanziari prevede un pareggio già al secondo anno e un buon ricavo negli anni successivi al quinto;
    - D. la lunga previsione di durata, come chiarito nel parere, nel favorire l'affidatario, limita la concorrenza e si pone in contrasto con l'interesse pubblico;
  - che con la medesima Delibera n. 86 del 16 settembre 2016 l'Amministrazione Comunale ha impartito direttive al Responsabile dell'Area Tecnica affinché procedesse con tempestività, previa l'adozione delle determinazioni conseguenti alla presente deliberazione giuntale, alla relativa comunicazione alla C.U.C. nonché alla predisposizione del nuovo bando di gara, emendato di tutte le criticità rilevate ed evincibili con chiarezza dal parere legale richiesto ed acquisito dall'Ente;

**Considerato:**

- che all'insediamento della Giunta Comunale a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016 si registrava la cessazione delle funzioni di responsabile unico del procedimento da parte dell'ing. Giuseppe De Sensi, funzionario tecnico dipendente presso il Comune di Lamezia Terme distaccato presso l'Area Tecnica del Comune di Soveria Mannelli e che dette funzioni venivano dal Sindaco conferite ad interim al Segretario Comunale, Dott. Paolo Lo Moro;
- che successivamente alla data di esecutività della delibera n. 86/2016, e precisamente dal 19 settembre 2016 cessavano le funzioni di responsabile dell'Area Tecnica di Soveria Mannelli attribuite al Segretario Comunale Dott. Paolo Lo Moro e le medesime venivano conferite

allo scrivente, in forza del decreto sindacale di nomina e dell'immissione in servizio presso detta Area Tecnica;

- che, per quanto sopra, occorre dare attuazione alle direttive impartite dalla Giunta con la delibera n. 86/2016 mediante l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- che costituisce provvedimento di competenza del responsabile del procedimento la predisposizione di un nuovo disciplinare d'oneri riformato secondo le disposizioni impartite dalla Giunta con delibera n. 86/2016, da sottoporre all'Amministrazione per la sua definitiva competente approvazione;
- che il procedimento azionato con delibera giuntale n. 86/2016, revocatorio degli effetti prodotti dalla delibera n. 13/2016 (provvedimento di primo grado), preveda la revoca della medesima delibera n. 13/2016, a seguito della quale può procedersi all'approvazione del nuovo disciplinare d'oneri rimodulato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- che all'esecutività del provvedimento di revoca della delibera e riapprovazione del nuovo disciplinare d'oneri emendato, possano conseguentemente discendere gli atti gestionali successivi, coincidenti con la determinazione di approvazione di nuovo bando e l'indizione di nuova gara;

#### **Tenuto conto:**

- che la decisione dell'Amministrazione di procedere alla revoca del bando di gara, in presenza di un'accertata sopravvenienza che ne induce la revisione, si sostanzia nella volontà dell'organo di governo a riconsiderare l'assetto degli interessi disciplinato dal provvedimento di primo grado ed a decretarne l'antigiuridicità, nascente da un'inopportunità insorta in tempi successivi alla sua perfezione;
- che l'adozione delle determinazioni conseguenti alla deliberazione giuntale deve necessariamente essere preceduta, da parte del responsabile del procedimento, da una verifica dei presupposti che hanno indotto la Giunta Comunale ad azionare, in autotutela, l'istituto della retrocessione parziale dalle decisioni assunte in precedenza, sulla scorta di un intervenuto giudizio di inopportunità, di antieconomicità e di lesione dell'interesse pubblico;

#### **Ritenuto:**

- opportuno, procedere per quanto di propria competenza, ad una disamina dei profili di criticità rappresentati dalla Giunta Comunale, anche alla luce dei contenuti dell'atto diffidatorio a firma dei consiglieri comunali di opposizione del gruppo consiliare "Uniti per Soveria", indirizzato allo scrivente in qualità di responsabile del procedimento e notificato in data 24 novembre 2016 prot. n. 6380;
- altresì opportuno, alla luce della complessità del procedimento amministrativo azionato e tenuto conto dell'effetto dilatorio registratosi nei tempi del procedimento, dovuto al subentro dell'organo politico ed al doppio cambio del titolare della responsabilità del procedimento, nonché dell'innovazione normativa introdotta con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici;
- altrettanto opportuno ed appropriato, chiarire preventivamente l'iter da porre in essere in tema di regolarità amministrativa, verificando l'applicabilità della disciplina di cui agli artt.
- e ss.mm.ii. in tema di revoca ed annullamento;

#### **Rilevato:**

- che, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. a) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra i compiti del responsabile del procedimento rientrano quelli di valutare "ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti";

- che, ai sensi dell'art. 31 comma 4 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento (Rup):
  - cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi (lett.b);
  - cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure (lett. c);
  - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi (lett. d);
  - fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento" (lett. f);
- che lo scrivente responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ed in attuazione alla deliberazione giuntale n. 86/2016, ha proceduto all'analisi delle criticità evidenziate dal parere recepito dalla Giunta con propria delibera n. 86/2016, le cui risultanze sono riportate all'allegata relazione di servizio (all. 1 al presente atto);
- che lo scrivente responsabile del procedimento, in attuazione alla delibera giuntale n. 86/2016, ha predisposto nuova proposta di capitolato d'oneri rimodulato, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale;
- che preliminarmente all'adozione dei provvedimenti di retrocessione, di approvazione dei nuovi atti di gara ed indizione di una nuova procedura di affidamento del servizio di gestione, devono essere acquisiti:
  1. autorizzazione da parte della Regione Calabria, come da richiesta già inoltrata, al differimento dei termini previsti in convenzione, al fine di poter rispettare il raggiungimento delle finalità del finanziamento concesso;
  2. formale disponibilità della Centrale Unica di Committenza a concludere, entro i termini prorogati dalla Regione Calabria, la fase di aggiudicazione del soggetto gestore;
- che a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale e della disponibilità della CUC, il procedimento di retrocessione attivato con la delibera n. 86/2016, si sostanzia con la revoca della delibera n. 13 dell'8 febbraio 2016 e l'approvazione del disciplinare d'oneri rimodulato dall'Area Tecnica;
- che a seguito della revoca in autotutela della delibera n. 13/2016, possa procedersi con determina del responsabile dell'Area Tecnica, all'approvazione del nuovo bando di gara rimodulato ed all'indizione di nuova gara di appalto;
- che a seguito dell'indizione della gara, questa deve perfezionarsi, nei termini concessi dalla Regione Calabria, con l'affidamento definitivo al soggetto gestore e, conseguentemente, con l'entrata in esercizio dell'operazione ammessa a finanziamento;

Tutto ciò premesso e considerato,

**Visti:**

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs 50/2016
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

## **DETERMINA**

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 86/2016, proposta di disciplinare d'oneri per la concessione del servizio di gestione e manutenzione dell'Officina della Cultura e Creatività e Digital Library del Reventino, predisposta dall'Area Tecnica, allegata al presente provvedimento (allegato 1) e rimodulata secondo le criticità evidenziate nella delibera di G.C. n. 86/2016, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale;
- di trasmettere alla Giunta Comunale detta proposta di disciplinare d'oneri per la sua valutazione ed eventuale approvazione, unitamente alla relazione di servizio (allegato 2 al presente atto) redatta dallo scrivente in ordine alle criticità evidenziate nel parere recepito dalla Giunta Comunale con propria delibera n. 86/2016;
- di precisare che preliminarmente all'adozione dei provvedimenti di retrocessione, ossia revoca del disciplinare/capitolato d'oneri da parte della Giunta, approvazione nuovi atti di gara e revoca del bando di gara ed indizione nuova gara da parte del rup, devono essere acquisiti:
  - autorizzazione da parte della Regione Calabria, come da richiesta già inoltrata, al differimento dei termini previsti in convenzione, al fine di poter rispettare il raggiungimento delle finalità del finanziamento concesso;
  - formale disponibilità della Centrale Unica di Committenza a concludere, entro i termini prorogati dalla Regione Calabria, la fase di aggiudicazione del soggetto gestore.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Tecnica

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4  
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

---

Mandato di pagamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile di Ragioneria

---

### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.